

Norme in materia di rivalutazione monetaria

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 novembre 2001.

Art.1

Le società di ogni genere e gli enti svolgenti attività d'impresa tenuti alla redazione del bilancio possono rivalutare i beni materiali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2000.

Art.2

La rivalutazione deve essere eseguita non oltre il 31 dicembre 2002 nel bilancio di tale esercizio o, comunque, nel bilancio il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di approvazione della presente legge.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

I valori rivalutati non possono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa nonché ai valori correnti di mercato.

Art.3

Gli Amministratori e il Collegio Sindacale quando è previsto o è stato nominato devono indicare e motivare nelle loro relazioni al bilancio di esercizio in cui viene effettuata la rivalutazione i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare, sotto la propria responsabilità o corresponsabilità con il perito nel caso in cui sia intervenuta idonea perizia giurata di stima, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di valore di cui all'articolo 2.

Art.4

I saldi attivi di rivalutazione devono essere contabilizzati per il 40% ai fondi di ammortamento corrispondenti ai beni oggetto di rivalutazione e per il 60% ad aumento di capitale ovvero ad un fondo riserva da utilizzare esclusivamente per la copertura di future perdite o per aumentare il capitale sociale.

Se la riserva è stata utilizzata a copertura di perdite, non si può far luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata. In tal caso è obbligatorio iscrivere l'ammontare della riserva utilizzato in un apposito conto d'ordine.

Se la riserva è stata utilizzata per aumentare il capitale sociale, quest'ultimo non può essere diminuito prima che siano trascorsi cinque anni da quello della rivalutazione: in caso contrario l'ammontare complessivo dei saldi di rivalutazione sarà ripreso fiscalmente per il pagamento dell'aliquota prevista dall'articolo 12 lettera b) della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.5

Il saldo attivo di rivalutazione è assoggettato ad imposizione sul reddito col sistema della tassazione separata nella misura del 5% fatta eccezione per gli immobili oggetto di leasing immobiliare riscattati nel 1999 e 2000 il cui saldo attivo di rivalutazione è assoggettato all'aliquota del 10%.

L'imposta di cui al comma precedente non è deducibile dal reddito ed è dovuta anche dai soggetti che usufruiscono di esenzioni o riduzioni dell'imposta generale sui redditi.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine utile per il pagamento dell'imposta generale sui redditi relativo all'esercizio in cui è stata effettuata la rivalutazione.

L'ammontare dell'imposta pagata deve essere contabilizzato a decurtazione della riserva di rivalutazione iscritta in bilancio.

Art.6

La delibera di rivalutazione e le annesse relazioni devono essere allegate sia alla copia del bilancio riguardante l'esercizio in cui è avvenuta la rivalutazione - da depositare presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi dell'articolo 71 della Legge 13 giugno 1990 n.68 - sia alla dichiarazione dei redditi riferita allo stesso esercizio.

Art.7

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 novembre 2001/1701 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alberto Cecchetti - Gino Giovagnoli

